



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GALILEO GALILEI"

Scuola dell'Infanzia. Primaria. Secondaria di primo grado ad indirizzo musicale



via Roma, 160 - 81021 - Arienzo (Ce) - www.scuolarienzo.edu.it

Tel.: 0823/804743 - C. F.: 93009730610 - C. M.: CEIC848004

e-mail: ceic848004@istruzione.it - pec: ceic848004@pec.istruzione.it



Prot. n. 1459/IV.8

Arienzo, 31/03/2022

Alle famiglie

Al personale docente e Ata

All'albo online

Al sito web

OGGETTO: NUOVE MISURE DI GESTIONE DEI CASI POSITIVI IN AMBITO SCOLASTICO, DISCIPLINA DEL RIENTRO IN CLASSE, CONCESSIONE DDI PER ALUNNI IN ISOLAMENTO

La presente per informare e disciplinare la gestione delle attività didattiche, uniformandola alle recenti disposizioni di legge, precisamente al **D.L. 24 del 24.03.2022**

1. NUOVE MISURE DI GESTIONE DEI CASI POSITIVI IN AMBITO SCOLASTICO

1. 1 Misure precauzionali per la scuola dell'infanzia

In presenza di casi di positività tra i bambini della sezione o gruppo classe l'attività educativa e didattica prosegue in presenza e sono adottate le seguenti misure precauzionali:

	In assenza e fino a tre casi di positività	In presenza di almeno quattro casi di positività
Bambini	Nessuna misura. Solo per i bambini che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Nessuna misura. Solo per i bambini che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.

In presenza di almeno quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi all'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, per i docenti e per i compagni di classe, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, è prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2.

In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

Gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria in isolamento, per via dell'infezione da SARS CoV-2, possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alle attività didattiche.

Agli allievi affetti da grave patologia o immunodepressione, qualora nella certificazione prodotta sia comprovata l'impossibilità di fruizione di lezioni in presenza, continua ad essere garantita la possibilità di svolgere le attività didattiche a distanza nei modi adeguati alle specifiche esigenze dell'allievo.

1. 2. Misure precauzionali di carattere generale

Si riporta di seguito una ricognizione delle ulteriori disposizioni in vigore e si aggiungono specifici chiarimenti:

- non è consentito accedere o permanere nei locali scolastici se positivi o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°;
- è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- continua ad essere in vigore l'obbligo delle mascherine di tipo chirurgico per l'ingresso a scuola di alunni e personale scolastico;
- non è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lo svolgimento delle attività sportive;
- è consentito svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive;
- la riammissione in classe dei bambini e degli alunni in isolamento in seguito all'infezione da SARS CoV-2 è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati;
- l'accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di casi, deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico;
- i Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, e continuano a garantire supporto al dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19 per l'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus.

2. DISCIPLINA DEL RIENTRO IN CLASSE

Gli studenti che dovessero assentarsi per propria positività al Sars-Cov 2, indipendentemente se in ambito scolastico o extrascolastico, rientreranno a scuola con esito negativo di tampone molecolare o antigenico.

Detta documentazione dovrà essere inviata per posta elettronica al referente Covid di Plesso, di seguito riportati:

PLESSO GALILEI :monica.falco@scuolarienzo.edu.it

PLESSO VALLETTA :vincenzo.dimarzo@scuolarienzo.edu.it

PLESSO CRISCI PRIMARIA :giovanna.dimaio@scuolarienzo.edu.it

PLESSO CRISCI INFANZIA :teresa.poziello@scuolarienzo.edu.it

PLESSO PARCO EUROPA :assuntastella.caprio@scuolarienzo.edu.it

PLESSO SAN FILIPPO: adriana.solla@scuolarienzo.edu.it

3. CONCESSIONE DDI AD ALUNNI IN ISOLAMENTO

Il D.L. n. 24 del 24.03.2022 prevede che le scuole erogino la DDI per singoli alunni risultati positivi al Sars- Cov2. L'erogazione della DDI sarà subordinata alla presentazione, oltre che della richiesta da parte della famiglia, da documentazione comprovante lo stato di positività al Covid-19 e da certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell'alunno e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata.

I genitori degli alunni interessati invieranno al seguente indirizzo di posta elettronica: ceic848004@istruzione.it quanto segue:

- Richiesta di erogazione della DDI contenente nominativo dell'alunno, classe e plesso frequentato con data di inizio e fine
- Documentazione comprovante lo stato di positività (esito positivo di tampone antigenico o molecolare)
- certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell'alunno e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata.

Agli alunni privi di tale documentazione, sarà interrotta l'erogazione della DDI e considerati assenti. Avendo il decreto abolito l'istituto della quarantena per soggetti vaccinati e non, non saranno accolte richieste di DDI per alunni che non siano in stato di isolamento per positività al Covid-19.

Le presenti disposizioni si applicano a far data dal 1 Aprile 2022.

Arienzo, 31.03.2022

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Rosa Prisco

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell'art.3, c.2, D..Lgs.n.39/93